

EniPower



San Donato Milanese, 24.2.2006 OPER/prot. n. 32

Da: Ing. Ferrari

A:

Ing. De Roma/Livomo Dr. Ottaviano/Sede Avv. Dionisi Dr. Zaini/SOFID

Oggetto: Contratto per la fornitura di acqua industriale e comodato di bene Periodo 01.01.2004 ÷ 31.12.2008

Per quanto di Vs. competenza Vi trasmettiarno copia del contratto in oggetto. Distinti saluti.

EniPower S.p.A.

Operazioni
Resp. Acquisti Materie Pome e Servizi di Sito

(ind. Gianfranco Ferran)

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA INDUSTRIALE E COMODATO DI BENE

Il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno duemilasci, nella sede di ASA - Azienda Servizi Ambientali - S.p.A. sita in Livorno via del Gazometro, 9

tra

A.S.A. -Azienda Servizi Ambientali - S.p.A., da una parte, con sede legale in Livorno, via del Gazometro n. 9, c.f./p. IVA n. 011177760491, iscritta presso l'Ufficio del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Livorno al nº. 1050/1996, R.E.A. nº. 103940, qui rappresentata dal Consigliere Delegato e rappresentante legale Ing. Ennio Marcello Trebino, in seguito denominata per brevità ASA,

e

EniPower S.p.A., dall'altra parte, Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni I, capitale sociale di Euro 944.947.849 interamente versato, c.f./p. IVA 12958270154, iscritta presso l'Ufficio del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Milano al n°. 263139/1999, R.E.A. n°. 1600596, qui rappresentata dal Presidente e Amministratore delegato Dott. Giovanni Locanto, in seguito denominata per brevità Enipower;

di seguito anche definite congiuntamente " Parti " e singolarmente " Parte ";

premesso

- a) che le Parti hanno raggiunto un'intesa relativamente alle condizioni della fornitura di acqua ad uso industriale da parte di A.S.A. ed in favore di EniPower;
- b) che in data 15 maggio 1998 A.S.A ed Agip Petroli S.p.A. (ora ENI S.p.A Divisione Refining & Marketing, in seguito ad atto di fusione per incorporazione per Notaio Paolo Castellini di Roma del 20 dicembre 2002, rep. 66121, rog. 13044) hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un'installazione fissa con paratoia mobile oleodinamica sull'emissario del fiume Bientina, in località Biscottino (PI), da aprire o chiudere a seconda delle situazioni contingenti, allo scopo di impedire e/o limitare il riflusso di acqua salmastra dal mare verso il canale navigabile;
- c) che in virtù di tale accordo, Agip Petroli S.p.A. si è impegnata a richiedere alle autorità competenti i necessari provvedimenti autorizzativi e a realizzare l'opera sopraccitata per poi trasferirne la proprietà ad A.S.A. dietro il pagamento di un corrispettivo pari al costo complessivo dell'opera stessa più gli oneri finanziari che avrebbe sostenuto in corso d'opera;
- d) che in data 18.12.2000 Agip Petroli S.p.A. ha conferito ad EniPower, con atto del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo, efficace dal giorno 1 gennaio 2001, un ramo d'azienda composto dalla centrale termoelettrica sita all'interno della raffineria di Livorno, nonché da beni mobili ed



- immobili (ivi compresa l'opera anzidetta, a quell'epoca ancora in corso di realizzazione), impianti, attrezzature, personale e rapporti attivi e passivi ad esso afferenti;
- e) che i lavori per la realizzazione della paratoia anzidetta sono terminati in data 15.06.2001, quelli relativi alla passerella pedonale di servizio alla paratoia stessa in data 17.1.2002; il tutto ad un costo complessivo di Euro 650.000,00 circa, più gli oneri finanziari sostenuti;
- f) che l'opera sopradescritta è stata oggetto di operazioni di collaudo, ai sensi della normativa vigente;
- g) che le Parti concordano nel ritenere superati e privi di ogni effetto, con la firma della presente Convenzione, gli impegni assunti con l'accordo del 15 maggio 1998 sopra citato ed in particolare l'impegno di cui al punto c) circa il trasferimento della proprietà dell'opera ad A.S.A. dietro il pagamento di un corrispettivo pari al suo intero costo comprensivo di oneri finanziari;
- h) che, pertanto, l'installazione fissa con paratoia mobile realizzata sull'emissario del fiume Bientina in località Biscottino (PI) rimarrà nella proprietà di EniPower;
- che, tuttavia, EniPower si è dichiarata disposta a concedere ad A.S.A. in comodato gratuito la paratoia mobile sopradescritta, affinché se ne serva secondo la destinazione d'uso ad essa propria;
- j) che Parti intendono disciplinare con la presente Convenzione la fornitura di acqua ad uso industriale da A.S.A. a EniPower, nonché il rapporto di comodato di cui alla precedente lettera i).

Tutto quanto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito Convenzione),

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

A.S.A. si impegna a fornire ad EniPower una portata massima di acqua ad uso industriale, derivante dall'emissario del fiume Bientina e del fiume Arno in loc. Biscottino (PI), pari a lt. 180/sec., salvo casi di forza maggiore quali, ad esempio, danni agli impianti, interruzioni di energia elettrica, siccità periodica o stagionale dei canali.

Art. 2

EniPower preleverà direttamente, con propri mezzi, l' acqua industriale dalle vasche di stoccaggio di proprietà di A.S.A., ubicate in loc. Tre Ponti – Stagno (LI), con una portata di emungimento possibilmente costante e non inferiore a 30 lt./sec., salvo eventuali maggiori variazioni da concordarsi previa comunicazione, con un anticipo di almeno quattro ore, al personale tecnico della centrale operativa con sede in A.S.A.(fax n° 0586_242 650, tel. n° 800_139 139), sollevando ambo le Parti da qualsiasi responsabilità reciproca per danni che potessero derivare dalle anzidette manovre.



Art. 3

A.S.A. renderà noti ad EniPower, con un preavviso di almeno cinque giorni, i lavori che dovessero comportare un' interruzione nel servizio di erogazione o comunque sensibili riduzioni di portata.

Ogni interruzione programmata per lavori sarà concordata tra le Parti.

A =+ 4

A titolo di corresponsione del servizio di fornitura, di cui alla Convenzione, EniPower accetta la seguente tariffa concordata in base alla qualità dell'acqua crogata (di cui al parametro di conducibilità correlato alla salinità della stessa) e valida per una fornitura complessiva fino a 4.000.000/m³ annui:

Anno 2004:

DUC. Crasm. Qa.0454004111

- Conducibilità < 300 μS/cm (media mensile)
 - €/m3 0,332263
- Conducibilità = > 300 μS/cm fino a 700 μS/cm (media mensile)

€/m³ 0,300128

• Conducibilità = $> 700 \mu \text{S/cm}$ fino a 1100 $\mu \text{S/cm}$ (media mensile)

€/m³ 0,096404

Anno 2005:

Conducibilità < 300 μS/cm (media mensile)

T₂₀₀₅= €/m³ 0,332263 * (1+3%+(ISTAT Gennaio anno 2005-ISTAT Riferimento)/100)

• Conducibilità = $> 300 \mu \text{S/cm}$ fino a $700 \mu \text{S/cm}$ (media mensile)

 $T_{2005} = e/m^3$ 0,300128 * (1+3%+(ISTAT Gennaio anno 2005-ISTAT Riferimento)/100)

Conducibilità = > 700 μS/cm fino a 1100 μS/cm (media mensile)

 $T_{2005} = \epsilon/m^3$ 0,096404 * (1+3%+(ISTAT Gennaio anno 2005-ISTAT Riferimento)/100)

Dove:

 T_{2005} = tariffa per l'anno 2005

ISTAT Riferimento = ISTAT Agosto 2004 = 123,6

Anno 2006:

Conducibilità < 300 μS/cm (media mensile)

 T_{2006} = ϵ/m^3 0,332263 * (1+6%+(ISTAT Gennaio anno 2006–ISTAT Riferimento)/100)

Conducibilità = > 300 μS/cm fino a 700 μS/cm (media mensile)

 $T_{2006} = \epsilon/m^3 0,300128 * (1+6\%+(ISTAT Gennaio anno 2006-ISTAT Riferimento)/100)$

• Conducibilità = $> 700 \mu \text{S/cm}$ fino a 1100 $\mu \text{S/cm}$ (media mensile)

 $T_{2006} = \epsilon/m^3$ 0,096404 * (1+6%+(ISTAT Gennaio anno 2006-ISTAT Riferimento)/100)

Dove:

T₂₀₀₆ = tariffa per l'anno 2006

ISTAT Riferimento = ISTAT Agosto 2004 = 123,6

Anno 2007;

Conducibilità < 300 μS/cm (media mensile)

T₂₀₀₇= €/m³ 0.332263 * (1+9%+(ISTAT Gennaio anno 2007-ISTAT Riferimento)/100)

• Conducibilità = $> 300 \mu \text{S/cm}$ fino a $700 \mu \text{S/cm}$ (media mensile)

 $T_{2007} = \epsilon/m^3$ 0,300128 * (1+9%+(ISTAT Gennaio anno 2007-ISTAT Riferimento)/100)

• Conducibilità = $> 700 \mu$ S/cm fino a 1100 μ S/cm (media mensile)

 $\Upsilon_{2007} = \epsilon/m^3 0.096404 * (1+9\%+(ISTAT Gennaio anno 2007-ISTAT Riferimento)/100)$

Dove:

 T_{2007} = tariffa per l'anno 2007

ISTAT Riferimento = ISTAT Agosto 2004 = 123,6

Anno 2008;

• Conducibilità < 300 μS/cm (media mensile)

T₂₀₀₈= €/m³ 0,332263 * (1+12%+(i\$TAT Gennaio anno 2008-ISTAT Riferimento)/100)

• Conducibilità = $> 300 \mu \text{S/cm}$ fino a $700 \mu \text{S/cm}$ (media mensile)

 $T_{2008} = \text{€/m}^3 \text{ 0,300128 * (1+12\%+(1STAT Gennaio anno 2008-ISTAT Riferimento)/100)}$

• Conducibilità = > $700 \mu \text{S/cm}$ fino a $1100 \mu \text{S/cm}$ (media mensile)

 $T_{2008} = \epsilon/m^3 0,096404 * (1+12\%+(1STAT Gennaio anno 2008-ISTAT Riferimento)/100)$

Dove:

 T_{2007} = tariffa per l'anno 2007

ISTAT Riferimento = ISTAT Agosto 2004 = 123,6

Si intende per ISTAT l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai.

Il prezzo sarà arrotondato, con criterio commerciale, alla sesta cifra decimale.

Le Parti concordano che valori di conducibilità molto elevati (=>1100 μs/cm) non sono compatibili con le capacità di funzionamento degli impianti di dissalazione e demineralizzazione di EniPower. Qualora, per circostanze particolari ed eccezionali. tali valori venissero raggiunti, A.S.A. dovrà tempestivamente segnalare la situazione ad EniPower (fax n° 0586/948546) e prontamente intervenire per riportare, in tempi brevissimi, la fornitura a valori compatibili con le capacità di funzionamento degli impianti anzidetti.

I prezzi suindicati si intendono validi per forniture fino a 4.000.000 m3/anno. Per i quantitativi annui eccedenti tale limite, A.S.A. riconoscerà ad EniPower uno sconto del 20% sul prezzo medio applicato

nell'anno. EniPower riconoscerà , inoltre , mensilmente una quota fissa di 2,07 € per il noleggio del contatore .

Art. 5

Il pagamento degli importi, a seguito di regolare fatturazione dei consumi mensili, verrà effettuato da EniPower entro 30 giorni fine mese data fattura.

Le fatture, anticipate via fax, dovranno essere intestate a :

EniPower S.p.A., Ufficio Amministrazione Piazza Vanoni, 1,20097 San Donato Milanese (MI) fax n° 02/52031805

e inoltrate a :

DOC: CLASH: NA.OP25001111

EniPower S.p.A.,c/o Sofid S.p.A., Via dell'Unione Europea 3 20097 San Donato Milanese (MI) fax π° 02/52035517

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati sulle fatture successive interessi di mora pari al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni, più 2 punti percentuali.

Art. 6

Relativamente alla determinazione del valore medio mensile della conducibilità dell'acqua fornita, la metodologia di campionamento e di analisi da adottarsi sarà la seguente:

- il punto di prelievo è quello ubicato, attraverso l'imbocco dell'opera di presa installata da EniPower,
 presso la vasca di stoccaggio denominata "Tre Ponti" in Collesalvetti (LI) loc. Stagno;
- A.S.A. predisporrà per le misurazioni un conduttivimetro elettronico capace di rilevare la misura di conducibilità in continuo su apposito supporto cartaceo;
- il personale EniPower potrà accertare, quotidianamente, la misura così come rilevata dallo strumento sopra menzionato, così come potranno essere effettuati controlli di laboratorio, dal medesimo personale, su campione di acqua prelevati;
- A.S.A. garantisce il proprio sistema di telecontrollo nella rilevazione della suddetta misura attraverso il collegamento interfacciato con il conduttivimetro;
- il valore medio della variabile in questione sarà comunicato ad EniPower entro il giorno cinque del mese successivo rispetto a quello di rilevazione per il periodo preso in esame;
- nelle more dell'attivazione del conduttivimetro, ovvero in caso di mancato funzionamento dello stesso, i valori di conducibilità medi mensili verranno ricavati dai dati ufficiali forniti da EniPower.
- EniPower avrà la possibilità di trasmettere a distanza, a propria cura e spese, i segnali relativi alla misura della portata e della conducibilità dell'acqua fornita.

Art.7

La Convenzione è efficace tra le Parti a decorrere dal 1 gennaio 2004, relativamente alla fornitura di acqua industriale, e fino al 31 dicembre 2008.



Alla sua scadenza sarà automaticamente prorogata per un periodo di 36 (trentasei) mesì e così di seguito con le stesse tariffe applicate nell'anno 2008 adeguate di anno in anno alle variazioni ISTAT, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi in forma scritta, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 24 (ventiquattro) mesì di preavviso sulla scadenza originaria o prorogata. Qualsiasi modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Art. 8

Dalla sottoscrizione della Convenzione, e fino alla scadenza della stessa di cui al precedente art. 7, EniPower concederà ad A.S.A il comodato gratuito della paratoia mobile realizzata sull'emissario del fiume Bientina, in località Biscottino (PI) -di seguito denominata il Bene-, affinché se ne serva secondo la destinazione d'uso ad essa propria.

A tale scopo le Parti convengono che:

- a) la consegna formale del Bene avverrà entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione attraverso apposito verbale redatto e sottoscritto dalle Parti, previa verifica da parte di ASA dell'avvenuto regolare collaudo che EniPower dichiara effettuato con esito positivo;
- b) il verbale che verrà sottoscritto attesterà il buono stato di conservazione del Bene, che dovrà essere esente da vizi ed idoneo alla funzione di destinazione propria;
- c) contestualmente, EniPower consegnerà ad A.S.A. "il Manuale d'Impianto" relativo al Bene;
- d) A.S.A. garantisce la corretta gestione e manutenzione del Bene anche attraverso personale specialistico adeguatamente addestrato all'esercizio del Bene stesso ed in possesso delle necessarie caratteristiche di competenza ed esperienza;
- e) per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1803 1812 cod. civ...

Art9

A.S.A. avrà l'obbligo di:

- custodire e conservare il Bene secondo la diligenza del buon imprenditore e gli obblighi propri del comodatario;
- ii) di non mutare la destinazione d'uso ad esso propria di regolamentazione del riflusso di acqua salmastra dal mare verso il canale navigabile, attraverso l'installazione fissa con paratoia mobile da aprire o chiudere a seconda delle situazioni contingenti, in modo da garantire una qualità di acqua industriale pressoché costante e compatibile con il funzionamento degli impianti di dissalazione e demineralizzazione di EniPower:
- iii) osservare , nell'utilizzo del Bene, le vigenti norme in materia di sicurezza, sia nei confronti dei propri dipendenti ed appaltatori, sia nei confronti di terzi;



- iv) non concedere, a qualsiasi titolo, a terzi il godimento del Bene, neanche a titolo precario, senza previa autorizzazione scritta di EniPower,
- v) comunicare tempestivamente al competente personale tecnico di EniPower, qualsiasi difetto o malfunzionamento che eventualmente saranno riscontrati nell'utilizzo del Bene:
- vi) effettuare, a proprie esclusive spese e previa dettagliata informazione preventiva ad EniPower, tutti gli interventi di esercizio e manutenzione ordinaria, al fine di assicurare sempre la piena funzionalità e sicurezza del Bene secondo la destinazione d'uso ad esso propria;
- vii) stipulare idonea copertura assicurativa per danni a cose e/o persone che potranno derivare dall'uso del Bene, di cui rimane responsabile negli obblighi suoi propri di comodatario.

EniPower avrà la facoltà di :

- a) effettuare in qualsiasi momento, e dietro semplice richiesta, le necessarie verifiche relative alla corretta utilizzazione del Bene, nonché allo stato di conservazione e manutenzione dello stesso;
- b) richiedere la restituzione del Bene alla prima scadenza della Convenzione, o a quella di cui alla proroga, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla scadenza, senza alcun rimborso per le spese sostemite per l'esercizio e la manutenzione ordinaria del Bene, anche attraverso la consegna di appositi documenti che attestino la corrispondenza del Bene restituito con quello ricevuto in comodato e di un dettagliato rapporto scritto del comodatario riguardante lo stato di conservazione e le attività di manutenzione effettuate e programmate;
- c) richiedere, in caso di mancata restituzione tempestiva del Bene, a titolo di penale per il ritardo della riconsegna Euro 100,00/giorno (eurocento/00), o per frazione di giorno, ed Euro 150,00/giorno (eurocentocinquanta/00), o per frazione, a partire dal 61° giorno di ritardo e di compensare gli importi che saranno dovuti con debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di A.S.A. e salvo il risarcimento del maggior danno che dovrà essere dimostrato;
- d) risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il rapporto di comodato con conseguente restituzione anticipata del Bene da parte di A.S.A., previo preavviso di 60 (sessanta) giorni e mediante comunicazione scritta da inviarsi ad A.S.A. stessa a mezzo raccomandata A.R., nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, esclusivamente nel caso in cui:
- A.S.A. utilizzi il Bene per scopi diversi da quello indicato al punto ii) del presente articolo;
- A.S.A. consenta a terzi di utilizzare il Bene senza il preventivo consenso scritto di EniPower,
- A.S.A. non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria del Bene.
- e) chiedere ad ASA il risarcimento dei danni conseguenti al perimento totale o parziale del Bene, che ne pregiudichino la funzionalità e l' utilizzo, in ragione dei costi occorrenti per il totale ripristino e tenendo conto del valore patrimoniale del Bene a quel momento.

Art.10

Per le controversie che potranno insorgere relativamente all'interpretazione e/o esecuzione della Convenzione è competente, in via esclusiva . il Foro di Livorno.

Art. 11

Le Parti si danno atto reciprocamente di aver liberamente concluso la Convenzione.

Le Parti dichiarano che la Convenzione rappresenta e descrive l'intero quadro degli accordi tra esse intervenuti in relazione all'oggetto in essa disciplinato. La Convenzione, pertanto, supera e ticne il luogo di qualsiasi altro accordo, proposta od intesa, verbali o scritti, tra di esse intercorsi circa l'oggetto in essi disciplinato, da non poter essere utilizzati neppure in via interpretativa.

La circostanza che EniPower o A.S.A. non facciano valere in una qualsiasi occasione i diritti e le facoltà a ciascuna riconosciuti dalla Convenzione non potrà in alcun caso essere interpretata dail' altra parte come rinuncia od abdicazione a detti diritti o facoltà, né impedirà di pretenderne in altro momento il pieno, puntuale e rigoroso rispetto.

Qualora una delle clausole della Convenzione dovesse risultare invalida od inefficace, la stessa continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata e le Parti in buona fede sostituiranno la clausola risultata viziata con altra valida ed efficace, che ne rispetti le finalità.

Le Parti reciprocamente si confermano che la Convenzione non costituisce la causa od il presupposto per la costituzione di una società comune tra di esse.

EniPower dichiara che il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori deve attenersi al rispetto dei principi contenuti nel "Codice di Comportamento" ENI, che A.S.A. può consultare sul sito Internet www.eni.it, digitando di seguito "Documentazione" e poi "Responsabilità d'impresa".

EniPower sarà lieta di soddisfare una richiesta di A.S.A. di invio di un esemplare cartaceo del predetto "Codice".

Le Parti, con la sottoscrizione della Convenzione, reciprocamente si confermano che quest'ultima e le condizioni in essa pattuite sono stati oggetto di aperta e leale negoziazione tra di esse e che non sono a conoscenza che alcun dipendente o collaboratore di una delle Parti abbia richiesto o ricevuto denaro o benefici di altro genere dall'altra Parte o da dipendenti o collaboratori di tale altra Parte (ovvero dato o promesso di dare denaro o benefici di altro genere all'altra Parte, ovvero a dipendenti o collaboratori di essa) per causa o nell'occasione della stipula della Convenzione (ivi incluse le condizioni commerciali ed economiche in essa contenute).

Qualora, nel corso di vigenza della Convenzione, e in relazione ai suoi contenuti e alle prestazioni in essa previste. A.S.A. riscontri comportamenti come quelli sopra citati da parte di dipendenti o collaboratori di EniPower o propri, essa è invitata a darne immediata comunicazione, specificando i particolari in proprio possesso, inviando Raccomandata A.R. al Garante per il Codice di Comportamento EniPower S.p.A.,

Piazza Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), al fine di consentire ad EniPower di prendere i provvedimenti più opportuni.

Art. 12

La Convenzione è redatta e sottoscritta dalle Parti in due originali, uno per A.S.A. ed uno per EniPower. Le spese per la registrazione della Convenzione saranno ripartite tra le Parti in misura paritaria.

Livorno 12/1/2006

A.S.A.-Azienda Servizi Ambientali S.p.A.-

EniPower S.p.A